

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 3 giugno 1953 concernente la modificazione del decreto legislativo 23 dicembre 1947 circa le opere di risanamento del suolo e dell'abitato (sussidiamento della sistemazione ed ampliamento dei cimiteri comunali e consortili)

(del 10 luglio 1953)

La Vostra Commissione della Gestione ha esaminato lungamente la proposta del Consiglio di Stato di completare il decreto legislativo 23 dicembre 1947 circa le opere di risanamento del suolo e dell'abitato con una disposizione che permettesse di subsidiare anche opere di sistemazione razionale o di ampliamento dei cimiteri dei Comuni in situazione disagiata.

In principio essa è d'avviso che la cura dei cimiteri, la loro sistemazione e manutenzione, spetti innanzitutto ai Comuni, i quali, a prescindere da ragioni morali evidenti, sono tenuti ad applicare praticamente tutte le norme di polizia mortuaria e di igiene del suolo e dell'abitato relative.

Tuttavia la Commissione non può ignorare la situazione deprecabile prospettata dal messaggio governativo per quanto concerne particolarmente alcuni Comuni di montagna, in situazione disagiata. Questi Comuni sia per la loro situazione finanziaria, sia per il fatto che la ubicazione dei cimiteri, la angustia dello spazio ecc. necessitano qualche volta spese rilevanti di sistemazione od ampliamento, non sono in grado di affrontare lavori spesso urgenti ed indilazionabili.

In questi casi l'intervento dello Stato appare giustificato nell'ambito del decreto legislativo 23 dicembre 1947. La Commissione consente quindi nella proposta del Consiglio di Stato di modificare l'art. 2 del decreto citato con l'adozione di una disposizione che permetta di subsidiare queste opere speciali di sistemazione od ampliamento.

I casi di sussidiamento non potranno essere molto numerosi, sia perchè potranno fruire del sussidio soltanto quei Comuni che si trovano effettivamente in condizioni disagiate, sia perchè il Consiglio di Stato dovrà intervenire praticamente soltanto nei casi di sistemazione od ampliamento che rientrano nell'ambito delle esigenze della polizia mortuaria e delle altre disposizioni di igiene relative. A questo proposito è stata affacciata l'idea di inserire nel testo legislativo un criterio più limitativo delle opere di sistemazione o di ampliamento che entrano in linea di conto a tenore del nuovo art. 2. Senonchè la Commissione della Gestione ha preferito accettare il testo dell'art. 2 proposto dal Consiglio di Stato, per non creare maggiori difficoltà nella applicazione della norma. Spetterà al Consiglio di Stato di esaminare caso per caso, accettando solo il sussidiamento di quelle opere che rispondono veramente ai criteri di applicazione sopra menzionati. In ogni caso non dovranno cadere sotto il disposto dell'articolo 2 tutte quelle opere di sistemazione che costituissero unicamente un abbellimento del cimitero, opere queste certamente lodevoli, ma che esorbitano dall'intervento dello Stato per rientrare invece nelle competenze specifiche dell'ente comunale.

Con queste considerazioni e suggestioni, la Commissione della Gestione propone di aderire al decreto legislativo.

*Per la Commissione della Gestione :*

Verda A., relatore

Darani — Fedele, con riserva —

Ghisletta, con riserva — Jolli —

Pedimina